

**STATUTO**  
della  
**Mabco Constructions SA, con sede a Paradiso**

**I. Costituzione, sede, oggetto e durata della Società**

**Art. 1**

Sotto la ragione sociale **Mabco Constructions SA** è costituita una società anonima regolata dal presente statuto e - in quanto esso non dispone diversamente - dagli artt. 620 ss. CO, con sede e foro in **Paradiso**.

La sede potrà essere trasferita altrove in qualsiasi momento mediante modifica dello statuto.


**Art. 2**

La durata della società è illimitata.

**Art. 3**

La società ha per scopo:

la progettazione e la costruzione di immobili, l'engineering (consulenza, progettazione, cessione tecnologie, assistenze, montaggi, addestramento del personale e direzione dei lavori) nei seguenti settori: industriale, agricoltura, elettronica, medicina, turismo, prodotto alimentari, chimica, tessile e confezioni, edilizia, comprese le costruzioni quale imprenditore generale; il commercio e il trasporto in genere; l'acquisto di beni immobili, le operazioni finanziarie, le rappresentanze e la partecipazione ad altre aziende; il commercio all'ingrosso di prodotti e preparati farmaceutici, parafarmaceutici di attrezzatura ospedaliera, di strumenti, di materiali chirurgici.



*Milena Parodi*

La società può costituire filiali in Svizzera e all'estero, fondare società analoghe o simili oppure parteciparvi.

#### Art. 4

Il capitale azionario è di **Fr. 100'000.--** (centomila) suddiviso in no. 100 (cento) azioni nominative da nominali Fr. 1'000.-- (mille) cadauna, interamente liberate.

Al posto dei titoli possono essere emessi, per una o più azioni, certificati azionari.

Azioni e certificati azionari devono essere firmati da un amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione tiene un libro delle azioni nel quale vengono iscritti i proprietari e usufruttuari delle azioni con nome ed indirizzo. Nei confronti della società viene riconosciuto azionista o usufruttuario colui che è iscritto nel libro delle azioni.


## II. Organi della società

#### Art. 5

Gli organi sociali sono:

1. L'assemblea generale.
2. Il consiglio di amministrazione.
3. L'ufficio di revisione.

1. L'assemblea generale



**Art. 6**

L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società. Ad essa spettano i seguenti inalienabili poteri:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione;
3. l'approvazione del rapporto annuale e, se del caso, del conto di gruppo;
4. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
5. il discarico agli amministratori;
6. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto.


**Art. 7**

L'assemblea generale ha luogo ogni anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Ogni qualvolta fosse necessario possono essere convocate assemblee straordinarie.

**Art. 8**

L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione e, quando occorra, dall'Ufficio di revisione.

Essa deve inoltre essere convocata quando uno o più azionisti che rappresentano insieme almeno il decimo del capitale azionario lo richiedono per iscritto indicando le trattande e le proposte.



La convocazione dell'assemblea generale deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti da trattare e le proposte e verrà pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio o, se tutti gli azionisti sono noti, intimato mediante lettera raccomandata.

L'amministrazione è tenuta ad includere nell'ordine del giorno della successiva assemblea ordinaria o straordinaria eventuali trattande e proposte che le venissero presentate tempestivamente per iscritto dagli azionisti, a meno che questi non chiedano la convocazione di un'assemblea straordinaria.

Le proposte di modifica dello statuto devono essere tenute a disposizione degli azionisti presso la sede principale e presso eventuali succursali; di ciò va fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Lo stesso vale per il deposito di documenti indicati all'art. 22.


I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere ai sensi dell'art. 701 CO un'assemblea generale totalitaria anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione.

### Art. 9

L'assemblea generale avviene al luogo indicato dall'organo convocante.

Essa è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, da un altro membro dell'amministrazione. Il presidente nomina un segretario, anche non azionista.

L'assemblea nomina fra gli azionisti uno o più scrutatori.



Sulle deliberazioni e sulle decisioni dell'assemblea generale è steso un verbale che deve essere firmato dal presidente, dal segretario e dal o dagli scrutatori.

### Art. 10

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Un azionista può farsi rappresentare da un altro azionista o da un terzo mediante procura scritta.

Nella decisione relativa al discarico dell'amministrazione, le persone che vi hanno partecipato in qualsiasi modo non hanno diritto di voto, né possono fare rappresentare le loro azioni da terzi.

### Art. 11


L'assemblea generale può prendere decisioni e procedere alle nomine qualunque sia il numero delle azioni rappresentate, salvo che disposizioni legali imperative o il presente statuto dispongono diversamente.

### Art. 12

Salvo norma imperativa di legge o disposizione contraria dello statuto, l'assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle elezioni a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate. In un eventuale secondo scrutinio basterà la maggioranza relativa dei voti.

In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante quando si tratti di una decisione; trattandosi di elezioni, decide la sorte.

Le deliberazioni avvengono per alzata di mano; le elezioni a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea generale decida altrimenti.



*Mano  
Scritto  
d'azione*

Art. 13

Non si possono prendere deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata annunciata, come all'art. 8 cpv. 2 dello statuto, la trattazione nell'avviso di convocazione, tranne che sulla proposta di convocare un'assemblea generale straordinaria.

Possono essere presentate proposte ed essere discussi argomenti anche non all'ordine del giorno, purché non vengano prese decisioni.

2. Il Consiglio di amministrazioneArt. 14

Il consiglio di amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea generale dalla legge o dallo statuto.

Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione.

Le seguenti attribuzioni sono tuttavia inalienabili e irrevocabili:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza e il conferimento del diritto di firma;
5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;



*Edy Gilgnotta*

- 
6. l'allestimento del rapporto annuale, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
  7. l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti;
  8. deliberare su conferimenti ulteriori, relativi alle azioni non interamente liberate;
  9. deliberazioni concernenti la constatazione di aumenti del capitale e delle conseguenti modifiche statutarie;
  10. esame dei requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati nei casi in cui la legge prevede l'impiego di tali revisori.

### Art. 15

Al Consiglio di amministrazione compete la direzione suprema della società ed il controllo della conduzione degli affari. Esso rappresenta la società verso l'esterno e si occupa di tutte le materie che non sono attribuite dalla legge, dallo statuto o dal regolamento ad un altro organo della società.

Il Consiglio di amministrazione può delegare la gestione degli affari o di alcune categorie di essi a una o più persone, membri del consiglio di amministrazione o terzi, anche non azionisti. Il consiglio di amministrazione emana il regolamento d'organizzazione e regola i relativi rapporti contrattuali.

### Art. 16

Il Consiglio di amministrazione è composto di uno o più membri, nominati per la durata di tre anni; il loro mandato prende fine con l'assemblea generale ordinaria che delibera sul loro ultimo esercizio di gestione.

Se un membro dell'amministrazione dovesse dimissionare o essere



revocato prima della scadenza del mandato, la successiva assemblea generale nomina un successore per la rimanente durata del periodo di carica in corso.

### Art. 17

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri un presidente e sceglie un segretario; quest'ultimo può tuttavia non essere membro del Consiglio di amministrazione né essere azionista.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del suo presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, di un altro membro ogni qualvolta gli affari lo richiedono oppure quando un membro lo domanda indicandone i motivi.


L'avviso di convocazione indicherà le trattande.

Sarà tenuto verbale delle deliberazioni e decisioni dell'amministrazione che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere prese per consenso scritto ad una proposta, purché nessun amministratore abbia richiesto la discussione orale; anche di siffatte deliberazioni deve essere tenuto verbale.

### Art. 18

Se il Consiglio di Amministrazione è composto da più membri può deliberare quando è presente la maggioranza, purché tutti gli amministratori siano stati regolarmente convocati.



*Manou Parisi Arena*

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi; in caso di parità di voto decide il presidente; se sono presenti solo due membri è richiesta l'unanimità.

Per le decisioni per corrispondenza è richiesto il consenso di tutti gli amministratori.


### Art. 19

I membri del consiglio di amministrazione hanno diritto a un risarcimento delle spese da loro sopportate nell'interesse della società e a un indennizzo corrispondente alla loro attività, importi questi che vengono fissati dal consiglio di amministrazione stesso.

### 3. L'Ufficio di revisione

### Art. 20

1. L'assemblea generale nomina l'ufficio di revisione.
2. L'assemblea può rinunciare alla nomina dei revisori, quando:
  - a. la società non è soggetta alla revisione ordinaria;
  - b. tutti gli azionisti hanno votato a favore e
  - c. l'effettivo della società non supera i 10 impiegati a tempo pieno nella media annua.
3. La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi. Ogni socio ha tuttavia il diritto, il più tardi 10 giorni prima dell'assemblea generale, di esigere una revisione limitata e la nomina di un relativo ufficio di revisione. In questo caso l'assemblea può deliberare solo dopo che il rapporto di revisione è disponibile.




*avv. Edy Grignola*

Art. 21Presupposti per l'ufficio di revisione

1. Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.
2. L'organo di revisione deve avere in Svizzera il suo domicilio, la sua sede o una succursale iscritta a Registro di commercio. Quando la società ha più organi di revisione, almeno uno di questi deve soddisfare tali esigenze.
3. Se la società è tenuta a far verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione i suoi conti annuali, giusta gli artt. seguenti:
  1. Art. 727 cpv. 1 cifra 2 o cifra 3
  2. Art. 727 cpv. 2 CO

l'assemblea generale deve eleggere un perito revisore abilitato giusta la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005.
4. Se la società è soggetta ad una revisione limitata, l'assemblea generale deve designare quale ufficio di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Rimane riservata la possibilità di rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione giusta l'articolo che precede.
5. L'ufficio di revisione deve essere indipendente giusta gli art. 728 e 729 CO.
6. L'ufficio di revisione è nominato per il periodo di un esercizio. Il



*Mariano Pardo de la Cruz*

suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. E' ammessa la rielezione. L'assemblea generale può revocare l'ufficio di revisione in qualsiasi momento e con effetto immediato.

### III. Bilancio, conto profitti e perdite, distribuzione degli utili e fondo di riserva

#### Art. 22

La contabilità deve essere chiusa al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere steso secondo le disposizioni di legge ed i principi generalmente riconosciuti.


Il rapporto di gestione, la relazione dei revisori e le proposte relative all'impiego dell'utile netto devono essere depositate a disposizione degli azionisti almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria presso la sede principale della società e presso eventuali succursali.

#### Art. 23

Dall'utile netto verrà assegnato il 5% al fondo di riserva generale sino che questo abbia raggiunto il 20% del capitale azionario versato. La parte rimanente dell'utile netto è a libera disposizione dell'assemblea generale eccettuati gli obblighi di cui all'art. 671 cpv. 2 CO.

#### Art. 24

Il fondo di riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale



azionario, può essere utilizzato solo per riparare le perdite e prendere misure che permettono all'impresa di reggersi in caso di cattivo andamento per gli affari, per evitare la disoccupazione dei propri dipendenti e ad attenuare le conseguenze.

L'assemblea generale può decidere la costituzione di speciali riserve, rimanenti a sua libera disposizione.

#### Art. 25

La distribuzione della partecipazione agli utili ai membri del Consiglio di amministrazione avviene in base all'art. 677 CO.

#### IV. Scioglimento e liquidazione della società

#### Art. 26

L'assemblea generale può decidere in qualsiasi momento in ossequio allo statuto ed alla legge lo scioglimento e la liquidazione della società.

La liquidazione avviene tramite il Consiglio di Amministrazione, a meno che l'assemblea generale la affidi ad altre persone. Scioglimento o liquidazione avverranno come agli artt. 736 ss. CO.

I liquidatori sono autorizzati a vendere gli attivi (compresi i beni immobili) anche a trattative private.

Una volta estinti i debiti, il patrimonio rimanente viene diviso tra gli azionisti in base agli importi da loro pagati.



V. Pubblicazioni

Art. 27


Organo ufficiale di pubblicazione è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

VI. Entrata in vigore



Art. 28

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione avvenuta all'assemblea generale straordinaria del 20 luglio 2017.

Il presente statuto viene revisionato in data 15 dicembre 2020.



*Mariano Garoldi*



Avv. Edy Grignola, notaio, Chiasso

Chiasso, 17 dicembre 2020

Luogo giorno mese anno

COPIA AUTENTICA PER Ufficio del Registro di  
Comercio, Biasca

DELL'INSTRUMENTO A) DEL MIO

ISTROMENTO 882 DA ME COLLAZIONATO

CON L'ESSE

Firma, qualifica e domicilio



*Edy Grignola*  
= *[Signature]*